



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. prot. n. 11596/I/CPGT

**Delibera n. 35/2026**

Il Consiglio nella seduta del 20.01.2026, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere: M.I. ROMANO;

**richiamata** la delibera consiliare n. 1292 dell'11/11/2025 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 18/11/2025 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 giudice tributario **presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia**, a decorrere dal 07/01/2026;

**rilevato** che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la seguente richiesta di applicazione:

| NOMINATIVO    | CARICA DI TITOLARITÀ | Corte di Giustizia di appartenenza | Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE | CARICA PER CUI PARTECIPA |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| BALDINI Mario | VPS                  | CGT di primo grado GENOVA          | 247                                                       | GT                       |

**vista** la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

**esaminata** l'istanza trasmessa dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, corredata del nulla osta del Presidente e degli allegati presentati dal candidato;

**considerato** che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il **"Limite del numero di incarichi"** il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

**tenuto conto** che i candidati:



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

**considerato** che, essendo il numero dei partecipanti ammessi **inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dal punto 5 della Ris. n. 6/2024 e che, pertanto, viene applicato il seguente candidato: dott. **BALDINI Mario**;

**visto** l'art. 24 del D.lgs. n. 545/92;

**vista** la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

### DELIBERA

l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della SPEZIA**, a decorrere dal 24/01/2026, e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito indicato e per la carica specificata:

| NOMINATIVO    | CARICA DI APPLICAZIONE | Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| BALDINI Mario | GT                     | CGT di primo grado GENOVA                     |

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

**Il Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

**Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne** ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza;**

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione dell'applicato, avendo cura, prima di eventuali applicazioni ad altre sezioni, di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni, interne ed esterne, di cui il giudice risulti assegnatario nelle sedi di servizio, onde non superare il massimo previsto.

**LA PRESIDENTE**  
**Firmatario1**